

Allegato a) a Repertorio n. 45714
Matrice n. 10591

Associazione Provinciale Dottori in Agraria e Forestali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

STATUTO

(come modificato dalla Assemblea straordinaria del 11 aprile 2013)

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

È costituita l'Associazione Provinciale Dottori in Agraria e Forestali di Ravenna in appresso denominata Associazione.

L'Associazione, con Sede in Ravenna, aderisce alla FIDAF - Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali.

L'Associazione è apartitica, senza scopi di lucro (~~Organizzazione non lucrativa di utilità sociale art. 10 D.Lgs. n. 160 del 04/12/1997~~).

Art. 2

L'Associazione - che intende contribuire allo sviluppo e alla tutela del sistema agricolo, forestale ed ambientale - si propone di tutelare gli interessi professionali e morali degli iscritti e di promuovere il loro aggiornamento e la loro migliore qualificazione professionale. Essa è un libero organismo culturale apartitico, a carattere volontario, senza finalità di lucro, a base provinciale, che si ispira ai principi della solidarietà professionale, sindacale e culturale.

Art. 3

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) assumere la rappresentanza collettiva e la tutela morale e sindacale dei laureati delle Facoltà di Agraria;
- b) studiare e promuovere iniziative volte a valorizzare l'attività dei laureati delle Facoltà di Agraria,
- c) promuovere l'aggiornamento tecnico-professionale dei propri associati e, in particolare, dei giovani laureati, al fine di facilitarne l'inserimento nelle varie attività;
- d) svolgere opera tecnica, divulgativa, formativa, assistenziale e culturale a favore dell'agricoltura, dell'ambiente e della trasformazione industriale dei prodotti agricoli promuovendo in particolare la formazione e lo sviluppo funzionale dei servizi;
- e) collaborare allo sviluppo delle tecniche e degli strumenti di informazione in agricoltura;
- f) favorire la promozione e la divulgazione della ricerca, mantenendo rapporti con le università, gli Istituti scientifici, gli Enti ed Organismi pubblici e privati che operano nel settore agricolo e in quelli ad esso connessi;
- g) promuovere e partecipare ad incontri e convegni di studio. Collaborare con gli Enti preposti a compiti di programmazione, di orientamento e di indirizzo sia settonale, sia territoriale;
- h) mantenere rapporti di stretta collaborazione con gli Ordini professionali anche allo scopo di sviluppare iniziative di natura interprofessionale;
- i) compilare e tenere aggiornato l'elenco dei laureati delle Facoltà di Agraria residenti in Provincia;
- j) esercitare, comunque, tutte le funzioni che possano, direttamente o indirettamente, giovare ai laureati delle Facoltà di Agraria.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Sull'accettazione delle domande a socio e sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio.

Soci effettivi

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci effettivi, i laureati delle Facoltà di Agraria e i laureati con titoli esteri equipollenti.

Soci aggregati

Gli studenti delle Facoltà di Agraria possono iscriversi all'Associazione come soci aggregati con diritto di partecipazione alle Assemblee ma senza esprimere voto deliberativo.

Soci onorari

Il Consiglio può nominare "Socio onorario" personalità che abbiano acquisito meriti insigni nel settore dell'agricoltura.

Possono aderire all'Associazione, Istituti, Enti ed Organismi che abbiano per fine il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'agricoltura.

Art. 5

I soci verseranno all'Associazione un contributo annuo nella misura che sarà fissata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio.

Art. 6

Il socio può recedere in qualsiasi momento, dandone notizia al Consiglio a mezzo lettera. Ai fini della quota sociale la recessione ha valore con l'anno successivo.

Art. 7

La qualità di socio si perde per dimissioni (tale atto non esonera dagli impegni già assunti nei confronti dell'Associazione) o per espulsione decisa dal Consiglio. La espulsione può essere tra l'altro motivata da morosità ripetuta.

TITOLO III

ADESIONI

Art. 8

L'Associazione potrà aderire, con delibera del Consiglio, ad Associazioni, Istituti, Enti ed Organismi che abbiano per fine il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'agricoltura.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei Soci

3) il Collegio dei Revisori dei Conti

2) il Consiglio Direttivo

4) il Collegio dei Probiviri

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea dei Soci è l'espressione della volontà dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente, una volta l'anno entro il mese di aprile; e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci in regola con le quote associative. L'Assemblea viene convocata con preavviso di dieci giorni ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, e in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in assenza, dal Vice Presidente, oppure in assenza, da un Presidente eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

I soci possono delegare altri soci a rappresentarli. Ogni socio può disporre di un massimo di tre deleghe. Spetta all'Assemblea dei Soci stabilire gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione; approvare i rendiconti di gestione; eleggere i componenti il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Proviviri; stabilire, su proposta del Consiglio, le quote annuali per l'esercizio successivo.

I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VI

CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Il Consiglio dell'Associazione è composto da 5 membri fino a 100 iscritti, da 7 membri tra 100 e 300 iscritti e da 9 membri oltre i 300 iscritti. I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti dai soci riuniti in assemblea. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; fanno parte di diritto i Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali delle rispettive province.

È facoltà del Presidente invitare alle sedute del Consiglio quelle persone che possano dare il loro particolare contributo alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio attua le linee operative indicate dall'Assemblea, con ampi poteri di iniziativa, ivi compresa la costituzione di commissioni con incarichi specifici; delibera sui rendiconti di gestione e sulle quote sociali da proporre all'Assemblea, sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, sull'attività svolta al conseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi per iniziativa del Presidente o su richiesta della metà più uno dei componenti, ovvero del Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di vacanza nel Consiglio di uno dei membri eletti, per decesso, dimissioni od altro, il Consiglio provvederà alla sostituzione in base al criterio della chiamata dei primi non eletti o per cooptazione.

Quando per tre volte consecutive un Consigliere non partecipa senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio, decade automaticamente dalla carica e il Consiglio provvede a sostituirlo in base alle modalità previste dal comma precedente.

TITOLO VII

PRESIDENZA

Art 12

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, convoca le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea. Può contrarre prestiti, ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza per conto dell'Associazione ed ha la firma sui conti correnti intestati all'Associazione, sia bancari, sia postali. Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, potendo agire anche in sua vece per delega. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente od impedito, viene sostituito dal Vice Presidente; le decisioni adottate dovranno in tal caso essere sottoposte alla ratifica del Consiglio, nella prima riunione.

TITOLO VIII

SEGRETARIO E TESORIERE

Art 13

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, cura la tenuta dei registri dei verbali e della corrispondenza, attende alla regolarità delle convocazioni, firma, se all'uopo delegato, la corrispondenza.

Art 14

Il tesoriere cura la contabilità dell'Associazione sottoponendo i rendiconti di gestione all'approvazione del Consiglio. Il Presidente può delegare al Tesoriere la firma sui conti correnti postali o bancari dell'Associazione.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale, i Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina nel suo seno un Presidente, ove non provveda l'Assemblea.

TITOLO X

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 16

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Al Collegio spetta il compito di dirimere, con funzioni di arbitrio, ogni vertenza fra i soci, tra i soci e gli organi dell'Associazione, nonché tra gli organi predetti e le persone che lo compongono.

TITOLO XI

PATRIMONIO

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà a titolo oneroso o gratuito. Le entrate dell'Associazione sono costituite;

- a) dalle quote associative versate dai soci,
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) da contributi e cespiti eventuali

TITOLO XII

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 18

Il presente Statuto può essere modificato mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Perché l'Assemblea straordinaria sia valida in prima convocazione occorre la presenza, in persona o per delega, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno ed a un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea sarà valida con la presenza in persona o per delega, di un terzo degli associati aventi diritto di voto.

Le modifiche saranno approvate se riporteranno almeno due terzi della totalità dei voti cui i presenti hanno diritto.

Ogni socio può disporre di un massimo di tre deleghe.

Le proposte di modifica, quando non provengano dal Consiglio, devono essere firmate da almeno un terzo dei soci. Tali proposte, opportunamente illustrate, devono essere presentate al Presidente, il quale dovrà portarle a conoscenza dei soci almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea.

TITOLO XIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La proposta di scioglimento, quando non provenga dal Consiglio, deve essere firmata da almeno un terzo dei soci. La proposta anzidetta, opportunamente illustrata, deve essere presentata al Presidente, il quale dovrà portarla a conoscenza dei soci almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea.

La proposta di scioglimento sarà approvata se riporterà almeno due terzi della totalità dei voti cui i presenti hanno diritto. Ogni socio può disporre di un massimo di tre deleghe. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nominerà un Collegio di tre o più liquidatori. Il patrimonio residuo della liquidazione verrà devoluto agli scopi che saranno stabiliti dall'Assemblea,

TITOLO XIV

NORME STATUTO FIDAF

Art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto della Federazione italiana Dottori in Agraria e Forestali.

F.to: Pietro Vanicelli

F.to: Andrea Fabbri

F.to: Sante Mnguzzi

F.to: Raffaella Gueltrini

F.to: Paolo Rigoni

F.to: Alberto Ricci

F.to: Alberto Belosi

F.to: Mario Leotti

F.to: Giorgio Mirri Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E AL

SUO ALLEGATO NEI MIEI ATTI CHE SI RILASCIA ALLA "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI DI RAVENNA" IN CARTA SEMPLICE PER USO FISCALE

RAVENNA, 24 GIUGNO 1999